



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

Disciplinare Tecnico
allegato 14: convenzione ATERSIR - SIS (schema)

[schema approvato con deliberazione CAMB ATERSIR n. 31/2018
e rettificato con deliberazione CAMB ATERSIR n. 76/2018]

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
E
SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.p.A. (in forma abbreviata S.I.S. S.p.A.)

_____ 2018

PREMESSO CHE

1. L'art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 ha previsto che *"a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 [...]"*;
2. in ottemperanza a quanto disposto dal predetto decreto legislativo, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto, con L.R. n. 23/2011:
 - a) a individuare l'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;
 - b) a istituire, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (d'ora in poi Atersir o Agenzia), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato (d'ora in poi SII) e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopresse forme di cooperazione e pertanto anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
 - c) a determinare gli organi dell'Agenzia, tra i quali i Consigli Locali e il Consiglio d'Ambito, assegnando: ai primi, la funzione di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d'Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi; al secondo, l'approvazione del Piano d'Ambito e l'assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi;
3. S.I.S. S.p.A. è società, a totale capitale pubblico, proprietaria dei beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato ubicati nei territori dei Comuni soci;
4. con le deliberazioni nn. 18/2001 e 19/2001 della disciolta AATO 9 Rimini, ai sensi della Legge Regionale n. 25/99, sono state salvaguardate per il servizio idrico integrato le gestioni di AMIR SpA e S.I.S. SpA, poi confluite in HERA SpA relativamente ai soli rami d'azienda funzionali alla gestione dei servizi pubblici locali, con decorrenza dal 31/12/2002;

5. Con uno specifico contratto d'affitto di ramo d'azienda, stipulato nel 2002, S.I.S. ha regolato i rapporti con HERA prevedendo che gli ammortamenti dei beni in affitto confluiscono in uno specifico Fondo di Ripristino Beni di Terzi (FRBT) accantonato dal gestore del S.I.I. e disciplinando la destinazione di tale fondo.
6. in data 14 marzo 2002, veniva quindi stipulata apposita convenzione per la prima attivazione del Servizio Idrico Integrato, approvata dalla disciolta AATO n. 9 Rimini, e oggetto di successivo adeguamento con atto del 14 marzo 2005;
7. l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in capo al gestore HERA S.p.A. nella Provincia di Rimini risulta scaduto il 14/03/2012;
8. la gestione suddetta prosegue a tutt'oggi in regime di proroga, trattandosi di servizi essenziali alla collettività e dunque non suscettibili di interruzione;
9. l'art. 147, comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006 consente, qualora l'ambito territoriale ottimale del SII consista nell'intero territorio regionale, l'affidamento ad un gestore unico in ambiti comunque non inferiori ai territori provinciali o delle città metropolitane;
10. l'art. 3-bis, comma 1-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138 prevede che siano gli enti di governo d'ambito (Atersir) a procedere all'affidamento, mediante la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, dando conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
11. la relazione di cui al punto precedente deve inoltre comprendere un Piano Economico-Finanziario, che contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti;
12. Atersir ha determinato, con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 48/2015 del 29 settembre 2015, di procedere alla scelta della forma di gestione e conseguentemente all'avvio delle procedure finalizzate al nuovo affidamento del SII nel bacino territoriale di Rimini, per il superamento dell'attuale regime di proroga;
13. la modalità di affidamento prescelta è quella costituita dalla gara per la concessione del servizio a terzi;
14. Atersir, con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.1/2018 del 31 gennaio 2018, ha dato mandato agli uffici tecnici per la redazione degli atti della procedura aperta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Rimini ad esclusione del comune di Maiolo, inserendo il VRD aggiornato con Determinazione 124/2017 e allegando specifica documentazione tecnica corrispondente all'attuale stato di fatto del servizio posto a base di gara;

15. S.I.S. ha formalizzato la propria disponibilità al finanziamento di infrastrutture relative al S.I.I. attraverso la sottoscrizione con ATERSIR in data 19/11/2015 di uno specifico accordo di programma quadro e di alcuni accordi attuativi che sono stati perfezionati nel corso degli anni successivi in coerenza con la pianificazione degli investimenti approvata dall'Ente di regolazione regionale; le succitate convenzioni, a fronte del finanziamento delle opere, prevedevano il riconoscimento alla patrimoniale di un canone annuale destinato alla copertura dei costi di capitale sostenuti per i finanziamenti, coperto dalla tariffa del servizio idrico integrato e pertanto calcolato secondo le regole stabilite dalle metodologie tariffarie vigenti; AEEGSI (oggi ARERA) a seguito di specifica istanza motivata formulata da ATERSIR, finalizzata a dimostrare come tali modalità di finanziamento risultano assolutamente coerenti con le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità rispetto agli obiettivi di piano, dimostrando l'esistenza di un vantaggio economico per l'utenza, ha accolto le suddette istanze dando il proprio assenso all'impostazione adottata dall'Ente di regolazione.
16. a seguito della scadenza contrattuale dell'attuale affidamento del SII e in vista del nuovo affidamento, essendo necessario disporre di un nuovo Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. Emilia Romagna 23/12/2011, Atersir, con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 47 del 29 settembre 2015 ha approvato il Piano d'Ambito del SII per il territorio provinciale di Rimini, che contiene il programma degli investimenti 2014-2039, successivamente modificato con deliberazione CAMB/2016/8 del 29 gennaio 2016 e aggiornato con CAMB/2017/9 del 27 febbraio 2017 e con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. ___ del _____ 2018, prevedendo, in coerenza con il vigente quadro normativo e tariffario, il finanziamento da parte delle società patrimoniali di nuove opere da realizzare;
17. la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 47 del 29 settembre 2015 di cui sopra precisava altresì che i corrispettivi per l'utilizzo dei beni di terzi venissero rideterminati in coerenza con le disposizioni normative e tariffarie in vigore al momento della predisposizione degli atti relativi all'affidamento;
18. con deliberazione assunta nell'Assemblea ordinaria dei soci del _____ 2018, S.I.S. SpA ha manifestato la propria disponibilità a destinare risorse al finanziamento di nuovi interventi del SII.
19. Atersir e S.I.S. SpA con spirito di mutua collaborazione ritengono opportuno sottoscrivere uno strumento convenzionale che regoli il rapporto tra l'Agenzia e la Società patrimoniale in particolare in relazione: alla concessione in uso dei beni di proprietà delle società patrimoniali per la gestione del SII; ai canoni dovuti alla patrimoniale per l'utilizzo dei suoi beni e finalizzati al recupero dei costi di capitale per investimenti ante 2006 e post 2006; al finanziamento di nuovi investimenti alle condizioni previste da ARERA attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dai suddetti canoni e dall'incasso del fondo di ripristino beni di terzi;

tutto ciò premesso, le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito **Atersir**) con sede in Bologna via Cairoli n. 8/F PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito _____ n. ____ del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR

e

Società Italiana Servizi SpA (in forma abbreviata S.I.S. SpA) (di seguito **S.I.S.**), con sede legale in Cattolica (RN), Piazza della Repubblica n. 12, iscritta al Registro Imprese di Rimini al n. RN - 261902, CF 82006370405 e P.IVA 01289310409, PEC sis.spa@peccicura.it, in persona di Gianfranco Cenci, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 29/06/2017, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Oggetto della Convenzione

1.1 Con la presente convenzione, S.I.S. si obbliga a mettere a disposizione del soggetto incaricato della gestione del SII, di cui alla procedura di affidamento meglio precisata ai punti 11 e seguenti delle premesse, i beni, gli impianti e le dotazioni patrimoniali di sua proprietà (o comunque dalla stessa detenuti) strumentali allo svolgimento del servizio idrico integrato, dietro pagamento di un canone, come previsto al punto 6 della presente convenzione.

1.2 L'Agenzia determina il canone che il soggetto incaricato della gestione del Servizio Idrico Integrato corrisponderà ad S.I.S.

1.3 S.I.S. si impegna a finanziare investimenti infrastrutturali funzionali al S.I.I. utilizzando risorse provenienti dal canone nonché dagli incassi relativi alla restituzione del fondo di ripristino beni di terzi riferito alla gestione precedente.

Art. 2 Durata della Convenzione

La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e scadenza alla data di cessazione dell'efficacia della convenzione di gestione - relativa al SII del bacino locale di Rimini, di cui alla procedura di affidamento indicata ai punti 10, 11, 12 e 13 delle premesse - fatte salve successive proroghe, anche tacite, della stessa, e comunque fino alla data di stipula di una nuova convenzione.

Art. 3 Dotazione del Gestore del SII

S.I.S. mette a disposizione del Gestore i beni strumentali al SII, identificati nell'allegato A, il quale assume valore di stato di consistenza per tutti gli effetti di legge.

Art. 4 Poteri e Funzioni dell'Agenzia

All'Agenzia spettano nei confronti di S.I.S. tutti i poteri e le funzioni individuate dalle vigenti norme nazionali e regionali, alle quali integralmente le parti intendono riportarsi. L'Agenzia, inoltre:

- a) Esercita le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e pertanto anche della messa in disponibilità del gestore dei beni funzionali alla produzione del SII;
- b) Pianifica gli investimenti per il miglioramento o l'estensione delle dotazioni patrimoniali, ponendo a carico del gestore del servizio tutti gli oneri finanziari relativi, inclusi quelli di capitale; in particolare disciplina gli investimenti finanziati dalla società patrimoniale con specifici accordi attuativi in coerenza con quanto stabilito dal vigente accordo quadro.
- c) Controlla il servizio e l'attività del gestore al fine di assicurare la corretta applicazione della tariffa, verifica il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti, valuta l'andamento economico finanziario della gestione e definisce tutte le attività necessarie per la puntuale attuazione del Piano d'Ambito.

Art. 5 Utilizzo dei beni

Il Gestore gestirà il SII utilizzando i beni oggetto di affidamento in conformità con le disposizioni della convenzione di gestione conseguente al perfezionamento delle procedure di nuovo affidamento di cui ai punti 10 ÷ 14 delle premesse.

Art. 6 Aggiornamento dell'elenco dei beni

L'elenco dei beni di proprietà di S.I.S. nella disponibilità del gestore, allegato alla presente Convenzione, sarà aggiornato alla scadenza della gestione risultante dalle procedure di cui ai punti 11 e ss. delle premesse, al momento della presa in carico del SII da parte del nuovo gestore, con l'aggiunta dei beni realizzati nel corso della riferita nuova gestione finanziati dalla società patrimoniale ed entrati nella proprietà della stessa ai sensi del successivo art.13.

Art. 7 Canone

Nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento di cui ai punti 10 ÷ 14 delle premesse, il canone annuale a favore di S.I.S. è stabilito in €

- per i beni realizzati fino al 31/12/2006: 1.442.000 €/anno in coerenza con quanto previsto dalla convenzione esistente e con quanto stabilito dalla vigente normativa di regolazione tariffaria fino alla scadenza degli attuali affidamenti.
- per i beni iscritti nel libro cespiti con data successiva al 31/12/2006, realizzati attraverso i finanziamenti regolati dagli accordi quadro ed attuativi, il canone è quantificato in misura pari alla somma dei relativi

ammortamenti, degli oneri finanziari (*OF*) e dell'80% degli oneri fiscali (*OFisc*) così come definiti dalla metodologia tariffaria vigente (il riferimento attuale è l'MTI-2 approvato con la deliberazione AEEGSI 664/2015/r/idr).

In ogni caso, successivamente alla data di stipula della convenzione di gestione del SII che seguirà l'esperimento della procedura di affidamento di cui ai punti 11 e seguenti delle premesse, il canone annuale a favore di S.I.S. per i beni messi a disposizione del Gestore sarà così determinato:

- quota per i beni iscritti nel libro cespiti che non sono stati realizzati attraverso i finanziamenti regolati dagli accordi quadro ed attuativi citati in premessa: pari al totale dei relativi ammortamenti iscritti a bilancio in coerenza con quanto stabilito dall'art. 153 del Dlgs.152/2006;
- quota per i beni iscritti nel libro cespiti che sono stati realizzati attraverso i finanziamenti regolati dagli accordi quadro ed attuativi citati in premessa: fino al terzo anno dalla data di stipula della convenzione di gestione del SII il canone è quantificato in misura pari alla somma dei relativi ammortamenti (*Amm*), degli oneri finanziari (*OF*) e dell'80% degli oneri fiscali (*OFisc*) così come definiti dal metodo di regolazione tariffaria vigente; a partire dal quarto anno dalla data di stipula della convenzione di gestione del SII il canone sarà quantificato come somma degli ammortamenti, degli oneri finanziari (*OF*) al netto della componente relativa al *time lag* di cui all'art. 17.5 del MTI-2, e 50% degli oneri fiscali (*OFisc*).

In applicazione di quanto previsto al punto precedente, il Canone da corrispondersi nel primo anno di gestione del SII aggiudicato sulla base della procedura attualmente in corso, sarà quindi calcolato *pro quota* in ragione dei mesi/giorni decorrenti dal momento iniziale del nuovo affidamento fino al 31 dicembre dell'anno medesimo.

Art. 8 Termini di pagamento del canone

Il canone verrà corrisposto ad S.I.S. direttamente dal Gestore, venendo a ciò specificatamente delegato con la convenzione di gestione del SII, in due rate semestrali di pari importo, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno di gestione.

Art. 9 Ammortamenti

S.I.S. provvederà all'ammortamento dei cespiti messi a disposizione del Gestore, applicando le aliquote di cui all'art. 16.2 della delibera AEEGSI 664/2015/r/idr.

Art. 10 Dismissioni

La dismissione di beni trasferiti, o di componenti di essi, verrà tempestivamente comunicata ad S.I.S. da ATERSIR.

Art. 11 Controlli

S.I.S. ha la facoltà di effettuare verifiche sia di natura materiale sia di natura contabile sullo stato dei beni oggetto della messa in disponibilità per la gestione del SII.

Art. 12 Restituzione dei beni

Alla scadenza o risoluzione della presente convenzione che, ai sensi dell'art. 2 coincide con quella della concessione al gestore, fatte salve successive proroghe, anche tacite, tutte le opere e attrezzature costituite da reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali inizialmente affidate al Gestore saranno restituite ad S.I.S., in condizioni di efficienza non inferiori a quelle in cui il Gestore li aveva ricevuti, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Eventuali addizioni, trasformazioni, sostituzioni, atti di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti da parte del Gestore sui beni di S.I.S. durante il periodo di concessione, saranno parimenti restituite ad S.I.S., che si obbliga, ora per allora, a metterli a disposizione del gestore subentrante.

Art. 13 Nuovi investimenti S.I.S.

S.I.S. si impegna finanziare investimenti infrastrutturali funzionali al SII del territorio definito dai comuni soci di S.I.S. utilizzando risorse provenienti dal canone, nonché dagli incassi relativi al fondo di ripristino beni di terzi. I beni realizzati tramite tali investimenti sono acquisiti in proprietà dalla società patrimoniale. Successivamente all'incasso del Fondo di ripristino S.I.S. si impegna a finanziare la realizzazione di opere per un importo medio annuale non inferiore a 2.000.000 € per tutta la durata della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto in _____ in data _____

Per S.I.S. SPA

per ATERSIR

Sig. _____

Sig. _____

Allegati

Allegato A: Elenco dei beni strumentali al Servizio Idrico Integrato di proprietà di S.I.S. messi a disposizione del gestore individuato da Atersir *(da allegare in sede di sottoscrizione della presente Convenzione)*.